SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 maggio 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

Ministero della salute

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elissandra Silva De Jesus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05883)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Luoana Butnariu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05884)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Georgiana Lichi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05885)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Florina Frunza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05886)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig. Franz Zurani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05887)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento al sig. Jeganath Murugesan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05888)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig.ra Graziela Rangel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05889)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gjorgjieva Biljana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A05846)*

DECRETO 17 aprile 2012.

Riconoscimento, la sig.ra Laurette Parisot, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05890)*

DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Babette Schindler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05891)*

DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Luiza Nesu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05892)*

DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Paola Alejandra Palma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05893)*

DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Simona Ramona Baciu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05894)*

DECRETO 2 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Irina-Tereza Ciocoiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A05847)*

DECRETO 2 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreea Soare, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A05848)*

DECRETO 2 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomasz Adam Wysoczanski, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(12A05849)*

DECRETO 2 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Adriana Grigore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A05850)*

DECRETO 2 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Simona Iulia Tatarciuc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in otorinolaringoiatria. *(12A05851)*

DECRETO 2 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Karine Roberta Santiani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05895)*

DECRETO 2 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Katia Chinellato De Oliveira Rios, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05896)*

DECRETO 2 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Katarzyna Dziki, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A05897)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Álvarez Izquierdo Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05852)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chmura Urszula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05853)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Martínez Aguilar Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05854)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Aszendorf-Roman Ewelina Daria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05855)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurt Tanja Christa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05856)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Patruna Ileana Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05857)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Savu Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05858)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Scinteianu Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05859)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tunsu Mariana Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05860)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Thaiyadayil Joseph Lizy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05861)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Palapparampil Mathew Jitto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05862)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Puthenpurackel Kurian Honey, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05863)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Rettifica al decreto di riconoscimento, alla sig.ra Davis Dixy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05864)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Jessy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05865)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Francis Finto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05866)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Parakalayil Prabhakaran Dhannya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05867)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Steephen Simi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05868)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Koonathil Sinimol Koonathil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05869)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05870)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Mathew Feby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05871)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Ramandeep, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05872)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ranoromalala Jeanne Bernadette, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05873)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ediburga Rosario Mateo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05874)*

DECRETO 8 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotaru Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05875)*

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Gianfranco Tacconelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A05876)*

DECRETO 11 maggio 2012.

Rinnovo del decreto di riconoscimento, alla sig.ra Yuen Betetta Arletty Leonor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05877)*

DECRETO 11 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu Maria Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A05878)*

DECRETO 11 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vizitiu Rada, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A05879)*

DECRETO 14 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ion Rodica Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05880)*

DECRETO 14 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Micu Maria Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05881)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra XY-ZA Fe Galagar Emata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A05882)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 20 aprile 2012.

Modifiche al regolamento in materia di procedure sanzionatorie. (Deliberazione n. 194/12/CONS). *(12A06011)*

DELIBERAZIONE 27 aprile 2012.

Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2011. (Deliberazione n. 224/12/CONS) *(12A06012)*

DELIBERAZIONE 27 aprile 2012.

Approvazione del regolamento della gestione delle contabilità a denaro, a materia e a valori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 227/12/CONS). *(12A06013)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2012, n. **66**.

Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonchè dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 18-*ter*, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che disciplina le società di consulenza finanziaria;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-*ter*, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti patrimoniali e di indipendenza necessari per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti;

Visto inoltre il comma 2, del medesimo articolo 18-*ter*, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 2011;

Vista la nota dell'8 febbraio 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "albo": la sezione dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata alle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-*ter*;

b) "società di consulenza finanziaria": le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all'articolo 18-*ter*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) "consulenza in materia di investimenti": il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-*septies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) "emittenti e intermediari": gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la società Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede;

e) "organismo": l'organismo di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) "d.m. 24 dicembre 2008, n. 206": il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206.

Art. 2.

Contenuto dell'attività e denominazione

1. Le società di consulenza finanziaria svolgono l'attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Resta fermo il rispetto delle cause di incompatibilità determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 7, lett. *c)* del Testo Unico.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere le parole "società di consulenza finanziaria".

Art. 3.

Requisiti di indipendenza

1. Non possono essere iscritte all'albo le società di consulenza finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

2. Non possono essere iscritte all'albo le società di consulenza finanziaria qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente è parte la società stessa sia tale da condizionarne l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le società di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio.

4. Le società iscritte informano l'organismo, secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

Art. 4.

Requisiti patrimoniali

1. L'iscrizione all'albo delle società di consulenza finanziaria è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

2. L'organismo può modificare tali importi per adeguarli all'inflazione, nonché prevedere un massimale annuale maggiore in considerazione dei volumi di attività delle società di consulenza finanziaria.

Art. 5.

Requisiti di onorabilità e indipendenza dei soci

1. I soci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 206 del 2008.

2. Non possono essere soci della società di consulenza finanziaria i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio della società nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

3. Le società di consulenza finanziaria informano l'organismo secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti dai soci con i soggetti di cui al comma 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio della società nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

Art. 6.

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali

1. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso società di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di professionalità, di indipendenza ed onorabilità previsti per i consulenti finanziari dal d.m. n. 206 del 2008.

2. Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 206 del 2008 e i requisiti di indipendenza e di professionalità stabiliti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 3 del d.m. n. 206 del 2008.

4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto la società dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio l'organismo.

Art. 7.

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono attività di consulenza finanziaria per conto della società

1. I soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della società, attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari persone fisiche istituito ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano i requisiti patrimoniali previsti dal d.m. n. 206 del 2008.

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie

1. Al comma 1, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008, la parola "Organismo" è sostituita dalla parola "Albo".

2. Al comma 4, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008 le parole "il 1° novembre 2009" sono sostituite dalle parole "sei mesi dalla data di avvio dell'operatività dell'Albo".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 aprile 2012

Il Ministro: MONTI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52), è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 18-*ter* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69:

"Art. 18-*ter* (*Società di consulenza finanziaria).* — 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo.".

— Il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 (Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari) è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18-*bis* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

"2. È istituito l'albo delle persone fisiche, consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.".

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-*septies* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

"5-*septies*. Per «consulenza in materia di investimenti» si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.".

— Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

"Art. 1. *Definizioni.*

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) «società di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) «società di investimento a capitale variabile» (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;

k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) «organismi di investimento collettivo del risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;

n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) «società di gestione del risparmio» (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-*bis*) «società di gestione armonizzata»: la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p) «società promotrice»: la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n*), numero 1);

q) «gestore»: la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n*), numero 2);

r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;

t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere *b*) e *c*); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;

w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

w-*bis*) «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

w-*ter*) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente;

w-*quater*) «emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine»:

1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea.".

— Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi):

"4. Le Società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , devono introdurre nella denominazione sociale le parole «società di intermediazione mobiliare» entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 , convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 1986, n. 430.".

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta):

"Art. 2. (*Attività di bancoposta). —* 1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono:

a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;

b) raccolta del risparmio postale;

c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;

d) servizio di intermediazione in cambi;

e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;

f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12.

2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi.

3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del testo unico bancario.

4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, comma 1, lettera *a*) e *b*), e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.

5. Nell'àmbito delle attività di cui al comma 1, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili.

7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione.

8. Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

9. Per l'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. È tenuta, altresì, ad istituire un sistema di separazione contabile dell'attività di bancoposta rispetto alle altre attività."

"Art. 12. (*Prestazioni dei servizi di investimento*). — 1. Salvo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere *b*), *c*), ed *e*), e dall'articolo 1, comma 6, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*), del testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del testo unico finanza.".

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 18-*bis* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

"7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;

b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;

c) alle cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;

e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo;

f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;

g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.".

Note all'art. 5:

— Per il riferimento al decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il riferimento al decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 206 del 2008:

"Art. 3. (*Situazioni impeditive*). — In vigore dal 14 gennaio 2009

1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:

a) in imprese sottoposte a fallimento;

b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Non possono altresì essere iscritti all'Albo:

a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;

b) i promotori finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

6. L'Organismo valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.

7. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, l'Organismo comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non è iscritto all'Albo e se iscritto è sospeso dalle funzioni.

8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneità dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.

9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera *b)*, o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera *a)*. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera *b)*, ha in ogni caso la durata di tre anni.".

Note all'art. 7:

— Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 18-*bis* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, vedasi nelle Note all'articolo 1.

— Per il riferimento al decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale n. 206 del 2008, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 7. (*Disposizioni finali e transitorie*). — In vigore dal 14 gennaio 2009

1. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro sei mesi dall'avvio dell'operatività dell'Albo:

a) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno svolto consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio;

b) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno ricoperto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio, l'incarico di amministratori di società di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti."

2. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, la consulenza in materia di investimenti deve essere stata svolta in misura significativa dalla persona fisica o dalla società. Per misura significativa si intende un livello di attività tale da rendere presumibile l'acquisizione di una qualificazione professionale almeno equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, l'Organismo valuta gli elementi probatori dello svolgimento di consulenza in materia di investimenti e della misura dello stesso, nonché la congruità di quest'ultima per l'acquisizione della qualificazione professionale di cui al comma 2.

4. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro sei mesi dalla data di avvio dell'operatività dell'Albo:

a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati;

b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, siano stati addetti ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto abilitato ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento.

5. Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui al comma 4 producono la documentazione attestante l'esercizio dell'attività professionale, che comprende la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".

12G0087

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2012.

Nomina del Presidente dell'Agenzia per i servizi sanitari generali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in virtù del quale, a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge, l'Agenzia ha assunto la denominazione di agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e in particolare l'art. 2, comma 1, e successive modificazioni, che stabilisce che i componenti degli organi della menzionata agenzia restino in carica cinque anni, nonché il comma 3, che prevede che il presidente del Consiglio di amministrazione sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007, con il quale è stato nominato il presidente del Consiglio di amministrazione della citata agenzia;

Considerato che occorre procedere alla nomina di detto presidente, il cui incarico è giunto a scadenza in data 1º febbraio 2012;

Visto il curriculum dell'arch. Giovanni Bissoni e ritenuto che possegga i requisiti previsti dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115;

Acquisita, sulla proposta di nomina, la prescritta intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espressa nella seduta del 15 marzo 2012 (rep. atti 63/CSR);

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. L'arch. Giovanni Bissoni è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

2. Il Presidente rimane in carica per cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
CATRICALÀ

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 209

12A06025

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 41.734 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 maggio 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 30 novembre 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 maggio 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 maggio 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A06145

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 maggio 2012.

Riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina «medicina molecolare», all'«Ospedale San Raffaele» S.r.l., in Milano, per l'intero complesso di personale e strutture già appartenuti all'IRCCS.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione Lombardia, dell'11 dicembre 2009, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2010, il carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, con sede legale in Milano, via Olgettina n. 60, per la disciplina «Medicina molecolare»;

Visto il decreto 28 ottobre 2011, della seconda sezione civile del tribunale di Milano (sezione fallimenti), di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor che si impegna a conferire in una nuova società (Newco) il proprio ramo d'azienda afferente alle attività ospedaliere, cliniche e di ricerca e a cedere il 100% della Newco stessa;

Considerato che nel citato ramo d'azienda che sarà trasferito da parte della Fondazione nella Newco rientrano le strutture ospedaliere gestite dalla medesima tra cui quelle strutture, laboratori, apparecchiature e personale che sono state oggetto della conferma del carattere scientifico con il decreto ministeriale 11 dicembre 2009;

Visto l'atto costitutivo, in data 14 dicembre 2011, della Newco nella «hSR San Raffaele Clinical & Research Center» S.r.l., con sede in Milano, via Olgettina n. 60;

Considerata l'offerta per l'acquisto della Newco «hSR San Raffaele Clinical & Research Center» S.r.l., che è stata presentata dalla società Velca S.p.A. ed accettata dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor;

Considerato che la procedura autorizzata dal tribunale di Milano prevede quali condizioni al trasferimento del 100% della «hSR San Raffaele Clinical & Research Center» S.r.l., con efficacia dal momento del conferimento del ramo d'azienda, l'ottenimento in capo alla stessa delle autorizzazioni regionali e della qualifica di IRCCS da parte di questo dicastero;

Vista l'assenza, nella seduta del 19 marzo 2012, di opposizione al piano di concordato preventivo da parte dei creditori, che garantisce la sostenibilità economica della società e che costituisce presupposto per l'omologazione;

Acquisita la richiesta, avanzata in data 16 marzo 2012 dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor e dalla «hSR San Raffaele Clinical & Research Center» S.r.l., di trasferimento della qualifica di IRCCS a quest'ultima;

Considerato che con nota del 26 aprile 2012 la società Velca S.p.A. ha comunicato alla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor la propria volontà di esercitare la facoltà, prevista nell'offerta presentata, di indicare, in tempo utile, la denominazione della Newco, modificandola da «hSR San Raffaele Clinical & Research Center» S.r.l. a «Ospedale San Raffaele» S.r.l.;

Acquisita la richiesta, avanzata in data 30 aprile 2012 dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor e dall'«Ospedale San Raffaele» S.r.l., di trasferimento della qualifica di IRCCS a quest'ultimo;

Considerate le relazioni presentate dal direttore scientifico e dal direttore sanitario dell'IRCCS Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor in merito alle dotazioni relative alle attività scientifiche e sanitarie che saranno trasferite alla società;

Considerato che, a seguito dell'ottenimento da parte della società delle varie autorizzazioni e della qualifica di IRCCS, acquisterà efficacia il trasferimento alla stessa del ramo d'azienda comprensivo di beni materiali ed immateriali, attività, personale, debiti nonché dei rapporti contrattuali afferenti alle attività sanitarie, ospedaliere, scientifiche e di ricerca facenti capo alla fondazione;

Visto il decreto della seconda sezione civile (fallimenti) del tribunale di Milano, in data 10 maggio 2012, di omologa della procedura di concordato preventivo con cui si dispone, tra l'altro, che i liquidatori giudiziali provvederanno a compiere e sottoscrivere tutti gli atti prodromici ed esecutivi, funzionali e necessari ai fini del conferimento del ramo d'azienda della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor nell'«Ospedale San Raffaele» S.r.l. e della immediatamente successiva cessione a Velca S.p.A., senza necessità di ulteriori autorizzazioni;

Visto l'atto di conferimento, in data 11 maggio 2012, da parte della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor nell'«Ospedale San Raffaele» S.r.l. del citato ramo d'azienda;

Viste le dichiarazioni della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor e dell'«Ospedale San Raffaele» S.r.l. in merito alla sussistenza, in capo a quest'ultimo, per la struttura codificata dalla regione Lombardia con il codice 030935, dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la nota prot. H1.2012.0015146 dell'11 maggio 2012 con cui la regione Lombardia ha preso atto del subentro della variazione di ragione sociale dall'Ente Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor all'ente «Ospedale San Raffaele» S.r.l., cui sono afferite tutte le autorizzazioni sanitarie e gli accreditamenti precedentemente in capo alla fondazione;

Decreta:

1. Il carattere scientifico nella disciplina «medicina molecolare», confermato con decreto ministeriale in data 11 dicembre 2009 all'IRCCS Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, con sede legale in Milano alla via Olgettina n. 60, è riconosciuto, con decorrenza immediata fino al 21 gennaio 2013, all'«Ospedale San Raffaele» S.r.l., istituto di diritto privato, con sedi in Milano alla via Olgettina n. 60 (sede legale e operativa) e alla via Stamira d'Ancona n. 20 - Palazzina B - per l'U.O. Malattie infettive (Centro San Luigi) (sede operativa), per l'intero complesso di personale e strutture già appartenuti all'IRCCS.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

12A06004

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2012.

Fissazione, per l'anno 2012, dell'importo dell'aiuto indicativo per le prugne d'Ente destinate alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto 29 febbraio 2008, n. 2693.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 146 del citato regolamento (CE) n. 73/2009, i riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1782/2003, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la tavola di concordanza, di cui all'allegato XVIII di quest'ultimo regolamento;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 96 del citato regolamento (CE) n. 1121/2009, i riferimenti al regolamento (CE) n. 1973/2004, si intendono fatti al medesimo regolamento (CE) n. 1121/2009, secondo la tavola di concordanza, di cui all'allegato IX di quest'ultimo regolamento;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l' attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione, ed in particolare l'art. 1, comma 2 con il quale si dispone, tra l'altro, che per l'anno è trattenuto un importo di 0,850 milioni di euro, pari al 75% massimale nazionale di 1,133 milioni di euro di cui all'art. 41 del regolamento *CE)* n. 1782/2003;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008, recante disposizioni nazionali per l' attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, ed in particolare l'art. 5, comma 1, con il quale si dispone, tra l'altro, che venga fissato entro il 15 marzo l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a prugne d'Ente;

Considerato che per il 2011 l'importo indicativo per ettaro coltivato a prugne d'Ente è stato fissato nella misura di € 1.500,00;

Considerato che dai dati rilevati dall'AGEA per la domanda unica del 2011, risulta una superficie dichiarata coltivata a prugne d'Ente di ha. 336,54, inferiore rispetto alla superficie di ettari 383,19 ammessa al sostegno per l'anno 2010, ma che in via cautelativa è opportuno confermare per il 2012 lo stesso livello previsionale stabilito per l'auto del 2011;

Ritenuto, pertanto, di fissare per l'anno 2012, l'importo indicativo per ettaro coltivato a prugne d'Ente in euro 1.500,00;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione dell'importo indicativo dell'aiuto per le superfici coltivate a prugne d'Ente

1. Per l'anno 2012, l'importo dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a prugne d'Ente è fissato in euro 1.500,00.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 220

12A05996

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione alla società «Biozoo S.r.l.», ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, del Reg. (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e icontrolli;

Visto il regolamento (CE) n. 710 della commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis* e 8-quinques, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui è imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Vista la nota del data 31 gennaio 2012 con la quale Accredia ha comunicato di aver disposto per «Biozoo srl» l'adozione del provvedimento di sospensione dell'accreditamento per mesi quattro a decorrere dal 30 gennaio 2012;

Considerato che l'art. 27 punto 5 lettera *d)* del**r**egolamento (CE) n. 834/2007 prevede che l'organismo di controllo deve essere accreditato alla norma EN 45011 o alla guida iso 65;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27 punto 9 lettera *d)* del regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorità competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* o non rispetta più i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;

Visto il decreto di revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 all'organismo di controllo «Biozoo srl», in Sassari.

Vista l'istanza presentata in data 30 marzo 2012 con la quale la società «Biozoo srl» chiede, una volta revocato il provvedimento di sospensione dell'accreditamento, di essere autorizzata ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007**;**

Vista la comunicazione del 10 maggio 2012 con la quale Accredia ha disposto la revoca del provvedimento sanzionatorio di sospensione dell'accreditamento alla norma EN 45011 per «Biozoo srl» a decorrere dall'8 maggio 2012 data della riunione del Comitato settoriale di accreditamento per le produzioni agroalimentari di qualità di Accredia;

Visto il parere favorevoleespresso in data 15 maggio 2012 dal comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, in merito alla richiesta di autorizzazione ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 comma 2 del reg. (CE) 834/2007.

Ritenuto pertanto di dover procedere all' emanazione del provvedimento di autorizzazione a favore di «Biozoo srl», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Decreta:

Art. 1.

1.«Biozoo srl», con sede a Sassari, via Chironi n. 9, è autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi nn. 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli vivi o non trasformati, sui prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, sui mangimi e sui materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, con codice IT - BIO - 010.

2. «Biozoo srl» nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 834/07, dal regolamento (CE) n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo n. 220/1995.

Art. 2.

1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per conoscenza alle regioni e alle province autonome, la variazione della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attività di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.

2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle regioni, alle provincie autonome competenti per territorio ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le non conformità commesse dagli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art 27 comma 5 del Reg. (CE) 834/07.

3. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi e le prescrizioni previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale del settore agricoltura biologica.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A05995

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 marzo 2012.

Modifica al decreto 13 dicembre 2011, recante il bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c)* del decreto 23 luglio 2009, per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99;

Visto il programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007 - 2013, approvato dalla commissione Europea con decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del 14 aprile 2011, n. C(2011) 2636 definitivo (POI Energia), e in particolare la linea di attività 1.1 «interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio», dell'Asse I dello stesso POI diretto alla «Produzione di energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 luglio 2010, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2011, n. 294, recante il bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c)* del citato decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 (di seguito «Bando biomasse»);

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalle regioni nel corso del comitato tecnico congiunto di attuazione del POI Energia dell'8 febbraio 2012 in ordine alla gravosità ed alla complessità dell'*iter* amministrativo relativo all'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza superiore ad 1 MW (elettrico);

Rilevata l'assenza di ulteriori misure di incentivazione attivate dalle Amministrazioni regionali interessate dal POI Energia a sostegno specifico della realizzazione di iniziative imprenditoriali legate alla produzione di energia elettrica da biomasse per finalità diverse dall'autoconsumo nell'ambito delle procedure di attuazione dei programmi operativi regionali cofinanziati da risorse comunitarie;

Ritenuto per quanto sopra opportuno ridurre la soglia dimensionale minima di potenza disposta dal Bando biomasse in ordine all'ammissibilità di programmi d'investimento inerenti all'esercizio di impianti di cogenerazione e di tri-generazione alimentati da biomasse, allo scopo di favorire una più agevole partecipazione delle imprese al predetto Bando;

Sentite in proposito l'Autorità di gestione del POI Energia, nonché le Amministrazioni regionali dell'Obiettivo Convergenza, su proposta del Direttore Generale della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali di questo Ministero nel suo ruolo di organismo intermedio delegato per l'attuazione delle linee di attività di cui al Bando biomasse;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al Bando biomasse del 13 dicembre 2011

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2011, n. 294, recante il bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c)* del decreto 23 luglio 2009 citato nelle premesse per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 (Bando biomasse), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Risorse finanziarie disponibili e loro articolazione in riserve di scopo

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'Attività 1.1 «Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo del territorio» del POI Energia.

2. Nell'ambito della suddetta dotazione finanziaria complessiva, una quota massima pari a euro 70.000.000,00 (settantamilioni/00) è destinata alla costituzione, presso il Soggetto gestore, di un Fondo rotativo il cui utilizzo è finalizzato alla erogazione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, nell'ambito della graduatoria di cui all'articolo 13, a due distinte sezioni, destinate rispettivamente a:

a) programmi d'investimento inerenti a filiere di biomasse al cui interno sia previsto l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)* sub 1) (impianti di cogenerazione e tri-generazione) con una potenza nominale superiore a 0,65 MW (elettrico) e inferio-

re ad 1 MW (elettrico), ai quali è attribuita una dotazione pari a euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00);

b) programmi d'investimento inerenti a filiere di biomasse al cui interno sia previsto l'esercizio di uno o più impianti di cui all'articolo 7 (anche combinati tra loro), diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, ai quali è attribuita una dotazione pari a euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00).

4. Eventuali risorse non utilizzate per una delle predette sezioni sono attribuite all'altra, per essere assegnate alla copertura finanziaria dei programmi d'investimento che siano risultati non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili.

5. Per ciascuna delle predette sezioni, una quota pari al 60 per cento delle risorse disponibili è riservata ai programmi d'investimento proposti da micro-imprese o da imprese di piccola e media dimensione, di cui il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese»;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «Titolo V» sono inserite le parole «e di cui al capo I del Titolo VI»;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole «biomasse prodotte» inserire le parole «dalla società proponente ovvero»;

d) all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, punto 1, la misura di «1 MW_e» è sostituita con «0,65 MW (elettrico)»;

e) all'articolo 11, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Per la valutazione degli aspetti tecnici e tecnologici presenti nei programmi di investimento e, in particolare, per quelli previsti dai punti 2.1 e 3 dei criteri di valutazione riportati in allegato n. 5, il soggetto gestore, qualora ritenuto necessario, può avvalersi di esperti, selezionati tra quelli iscritti all'albo degli esperti in innovazione tecnologica di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e successive modifiche e integrazioni. In tal caso la selezione degli esperti è operata mediante la procedura informatica individuata dal Ministero in conformità con le regole di trasparenza stabilite dalla Commissione europea per i fondi strutturali.

5. Gli oneri relativi ai compensi degli esperti sono posti a carico delle risorse attribuite al Soggetto gestore a valere sulla convenzione per la gestione del presente Bando, previo aggiornamento, ove occorra, della predetta convenzione, con specifico atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 13 della medesima».

f) all'articolo 11, comma 7, le parole «dal pool di esperti di cui al comma 4» sono sostituite dalle parole «dagli esperti di cui al comma 4, ove nominati»;

g) alla nota esplicativa dell'allegato n. 5, il criterio 2.1 «Grado di adeguatezza e di affidabilità del sistema di approvvigionamento delle biomasse», è sostituito dal seguente:

«Criterio 2.1

Grado di adeguatezza e di affidabilità del sistema di approvvigionamento delle biomasse (max 20 punti).

Il criterio valuta l'adeguatezza e affidabilità del sistema di approvvigionamento della biomassa. L'indicatore a tal fine applicato è il seguente:

I_a = Quantità di «biomassa di provenienza certa» (1)/ biomassa utilizzata dal ciclo produttivo a regime:

< 0,50 — 0 punti;

0,51-0,70 — 10 punti;

0,71-0,90 — 15 punti;

> 0,90 — 20 punti.

Art. 2.

Dichiarazione per impianti con potenza nominale inferiore a 1 MW elettrico.

1. I soggetti proponenti che presentano domanda di agevolazione per programmi di investimento inerenti a filiere di biomasse al cui interno è previsto l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 7 comma 1, lettera *a)* sub 1), con potenza nominale, a regime, inferiore a 1 MW (elettrico), sottoscrivono e allegano alla domanda di agevolazione specifica dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto.

Art. 3.

Modifiche dei termini di presentazione delle domande

1. In considerazione delle modifiche apportate al decreto 13 dicembre 2011, il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione è differito al quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Ove ritenuto necessario alla luce delle suddette modifiche al decreto 13 dicembre 2011, i soggetti proponenti che, nelle more della pubblicazione del presente decreto, abbiano presentato domanda di agevolazione, possono ripresentarla entro i termini di cui al comma 1, previo ritiro della precedente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 341

---

(1) Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per quantità di biomassa di provenienza certa si intende la quantità di biomassa prodotta nei territori delle Regioni obiettivo convergenza dalla società proponente e/o da soggetti facenti parte della compagine sociale o consortile del soggetto proponente nonché dai loro specifici fornitori già individuati alla data di presentazione della domanda, come risultante dai contratti, accordi o lettere di intenti allegati alla Scheda tecnica di progetto.

Allegato A

Dichiarazione del soggetto proponente per programmi di investimento relativi all'esercizio di impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sub 1 con potenza inferiore a 1 $MW_{elettrico}$

Il/La sottoscritto/a ....……………................., in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale del/della ...., forma giuridica ..………............, con sede legale in ...., prov. ...., CAP .... via e n. civ. ...., tel. .... fax ......…............................. C.F. ………..…..... P. I.V.A. ....………

quale soggetto proponente la domanda di agevolazione, relativa a un programma di investimento riguardante la *filiera delle biomasse* ai sensi del decreto ministeriale 13 dicembre 2011, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che il programma d'investimento proposto è inerente a un impianto di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica per riscaldamento) o trigenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica per riscaldamento e raffrescamento) e che tale impianto ha/avrà, a regime, una potenza (inferiore a 1 $MW_{elettrico}$) pari a …. $MW_{elettrico}$.

Data, …………….

Il rappresentante legale/procuratore speciale[1]

……………………………………

[1] *La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia del documento di identità.*

12A06067

DECRETO 2 maggio 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Cattedrale di Trani, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Cattedrale di Trani;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 17 novembre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n 20827 del 23 aprile 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Cattedrale di Trani, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; dentellatura 13 x 13½; colore: monocromia; bozzettista e incisore: Rita Morena; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore "€ 15,00".

La vignetta raffigura la facciata della Cattedrale di Trani, di architettura romanica pugliese risalente all'epoca della dominazione normanna, con a fianco l'imponente campanile che si innalza su un arco a sesto acuto. Completano il francobollo le leggende "CATTEDRALE" e "TRANI", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,60".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo
TROISI

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A06000

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dormiplant»

Estratto determinazione V&A n. 251/2012 del 27 febbraio 2012

Titolare AIC: DR Willmar Schwabe GMBH & CO.KG con sede legale e domicilio in Willmar Schwabe - Str. 4 - 76227 - Karlsruhe (Germania).

Medicinale: DORMIPLANT.

Variazione AIC: B.II.a.3.b.2 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti suscettibili di avere un impatto significativo sulla sicurezza, sulla qualità o sull'efficacia del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica come di seguito riportato:

Comparative table of current and proposed composition of finished product

Current		Proposed	
Tablet core			
Active ingredient	**Composition**	**Active ingredient**	**Composition**
Dried extract of valerian root	160.00 mg	Dry extract of valerian roots	160.000 mg
Dried extract of balm leaves	80.00 mg	Dry extract of melissa leaf	80.000 mg
Other ingredients	**Composition**	**Other ingredients**	**Composition**
Sucrose	40.00 mg	Sucrose	2.500 mg
Crospovidone	15.00 mg	Crospovidone	15.000 mg
Hydrogenated castor oil	23.00 mg	Hydrogenated castor oil	23.000 mg
Highly disperse silicon dioxide	11.00 mg	Silica, colloidal	11.000 mg
Microcrystalline cellulose	15.50 mg	Cellulose, microcrystalline	67.000 mg
Magnesium stearate	1.50 mg	Magnesium stearate	1.500 mg
TOTAL CORE	**346.00 mg**	TOTAL CORE	**360.000 mg**
Isolation layer			
Other ingredients	**Composition**		
Eudragit L 30 D dry substance, consisting of:	4.30 mg		
- Poly(ethyl acrylate methacrylic acid)	97 %		
- Sodium dodecylsulfate	0.7 %		
- Polysorbate 80	2.3 %		
Macrogol 6000	0.43 mg		
Talc	0.86 mg		
Tablet coating			
Other ingredients	**Composition**	**Active ingredient**	**Composition**
Coating		*Colour dispersion (= coating)*	
Glucose syrup	3.20 mg		
Calcium carbonate	9.70 mg		
Talc	20.92 mg	Talc	0.460 mg
Carmellose sodium	1.60 mg		
Sucrose	83.33 mg		
Highly disperse silicon dioxide	0.80 mg		
Polyvidone (K = 25)	0.56 mg		
Polysorbate 80	0.16 mg		
Titanium dioxide, E 171	3.20 mg	Titanium dioxide, E 171	2.421 mg
Pigment-lacquer layer			
Sucrose	9.68 mg		
Methylhydroxypropylcellulose (visc.: 5 mPas and visc.: 15 mPas)	19.36 mg (9.68 mg each)	Hypromellose	20.080 mg

Current		**Proposed**	
Macrogol 1000	7.76 mg		
Titanium dioxide, E 171	2.80 mg		
Indigocarmin, E 132	1.60 mg	Indigocarmine lake, E 132	1.639 mg
Polish			
Carnauba wax	approx. 0.22 mg		
		Cellulose, microcrystalline	2.510 mg
		Stearic acid	2.510 mg
		Vanillin	0.282 mg
		Saccharin sodium	0.049 mg
		Antifoam emulsion (dry substance), consisting of:	
		- Simethicone	92.02 % (0.0451 mg)
		- Methylcellulose	7.67 % (0.0038 mg)
		- Sorbic acid	0.31 % (0.0001 mg)

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 033892011 - "160 mg + 80 mg compresse rivestite con film" 10 compresse
AIC N. 033892023 - "160 mg + 80 mg compresse rivestite con film" 14 compresse
AIC N. 033892035 - "160 mg + 80 mg compresse rivestite con film" 15 compresse
AIC N. 033892047 - "160 mg + 80 mg compresse rivestite con film" 20 compresse
AIC N. 033892050 - "160 mg + 80 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
AIC N. 033892062 - "160 mg + 80 mg compresse rivestite con film" 40 compresse
AIC N. 033892074 - "160 mg + 80 mg compresse rivestite con film" 45 compresse
AIC N. 033892086 - "160 mg + 80 mg compresse rivestite con film" 50 compresse
AIC N. 033892098 - "160 mg + 80 mg compresse rivestite con film" 60 compresse
AIC N. 033892100 - "160 mg + 80 mg compresse rivestite con film" 90 compresse
AIC N. 033892112 - "160 mg + 80 mg compresse rivestite con film" 100 compresse
AIC N. 033892124 - " 160 mg + 80 mg compresse rivestite con film " 25 cpr

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A06122

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Crono-Gest Spugne» 20 mg.

Provvedimento n. 363 del 7 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario "CRONO GEST SPUGNE" 20 mg
confezioni: - 10 spugne x 20 mg A.I.C. n. 101899146
- 25 spugne x 20 mg A.I.C. n. 101899159
- 50 spugne x 20 mg A.I.C. n. 101899161

TITOLARE A.I.C.:
INTERVET INTERNATIONAL B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società INTERVET ITALIA S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini 20090 Segrate (MI) Cod. Fisc. 01148870155.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:
Variazione tipo IA: modifica della durata di conservazione del prodotto finito; riduzione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita.
Si autorizza, esclusivamente per le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicate in oggetto, la riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita, da 5 anni a 3 anni.
La **validità** ora autorizzata è la seguente:
- del medicinale confezionato per la vendita: 3 anni
- dopo prima apertura del confezionamento primario: una volta aperto il sacchetto usare immediatamente. Il prodotto inutilizzato deve essere eliminato.

I lotti già in commercio fabbricati da almeno 36 mesi devono essere ritirati immediatamente. Gli stampati di tutti gli altri lotti già in commercio devono essere adeguati, per quanto concerne la modifica della validità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:
dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A05998

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Regumate Equini soluzione orale per cavalli».

Provvedimento n. 365 del 7 maggio 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0155/001/II/011

Specialità medicinale per uso veterinario **REGUMATE Equini soluzione orale per cavalli**

Confezioni : Flacone da 150 ml. – A.I.C. n. 103722017
Flacone da 250 ml. – A.I.C. n. 103722029
Flacone da 300 ml. – A.I.C. n. 103722031
Flacone da 1000 ml. – A.I.C. n. 103722043

TITOLARE A.I.C: INTERVET INTERNATIONAL B.V. Wim de Korverstraat 35 – 5831 AN Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia da: INTERVET ITALIA S.r.l con sede legale Via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini 20090 Segrate (MI) – C.F. 01148870155

OGGETTO: Variazione tipo II- C.II.3: modifica tempi di attesa per carne e visceri.

E' autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per Carne e visceri da: 21 giorni a: 9 giorni

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:
Carne e visceri: 9 giorni
Uso non autorizzato in animali in lattazione che producano latte per consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:
immediata

12A05999

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «KITKAN VIISAS»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 136 dell'11maggio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Finlandia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - «KITKAN VIISAS».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A06001

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 29 del 7 maggio 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 29 del 7 maggio 2012 ha affidato incarico per il servizio di sorveglianza archeologica per la seconda fase di scavo relativa ai lavori di realizzazione dell'intervento codice R5-01 «Realizzazione di un guado provvisorio sul torrente Mangiola a monte della strada provinciale per Mulazzo»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 18 maggio 2012 parte prima.

12A05997

Approvazione dell'ordinanza n. 31 del 9 maggio 2012

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 31 del 9 maggio 2012 ha approvato i verbali di pre-qualifica per il concorso di progettazione per la realizzazione di tre ponti da ricostruire *ex novo* sul fiume Magra e sui torrenti Teglia e Mangiola nel territorio comunale di Aulla e Mulazzo (Massa-Carrara);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 23 del 18 maggio 2012 - parte prima.

12A06002

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 20 gennaio 2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Interventi programma "Grandi Stazioni". Varianti ai progetti definitivi delle opere complementari delle stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia (CUP B11H03000180008) (Deliberazione n. 2/2012)» (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 105 del 7 maggio 2012).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 30, seconda colonna, al punto 2. Rimodulazione assegni, dove è scritto:

"Bari Centrale – *1.781.923* euro;", leggasi:

"Bari Centrale – *11.781.923* euro;".

12A06068

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-124) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.